



# COMUNE DI PAVONE CANAVESE

## Città Metropolitana di Torino

Copia

### Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale. n. 13 Del 27/04/2023

Oggetto : **TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE TARIFFE E DEFINIZIONI SCADENZE ANNO 2023**

L'anno **duemilaventitre** addì **ventisette**, del mese di **aprile**, alle ore diciotto e minuti trenta, nella sede istituzionale del Comune di Pavone Canavese.

Previo esaurimento delle formalità prescritte, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta PUBBLICA, ORDINARIA di PRIMA CONVOCAZIONE. Sono presenti i Signori:

COGNOME e NOME	PRESENTE
BEVOLO ENDRO GIACOMO - Sindaco	Sì
BEATA GETTO MARINA - Presidente del Consiglio	Sì
BENEDETTO MARCO - Consigliere Comunale	Sì
CAPELLARO UMBERTO - Consigliere Comunale	Sì
CAVALIERE MICHELE - Consigliere Comunale	Giust.
CORDERA ANDREA DOMENICO - Consigliere Comunale	Sì
DEL NEGRO PATRIZIA - Assessore	Sì
OTTINO GRAZIELLA DOMENICA - Assessore	Sì
PAONESSA ROBERTO - Assessore	Sì
OCCLEPPO ANDREA SERAFINO - Consigliere Comunale	Sì
TAGLIARO SIMONE ETTORE - Consigliere Comunale	Sì
BARTOLINI CHIARA - Consigliere Comunale	Sì
BESSOLO VALENTINA - Consigliere Comunale	Sì
Totale Presenti:	12
Totale Assenti:	1

Assiste alla seduta il Segretario Comunale **Dr.ssa Anna Rita D'ANSELMO** la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Partecipa alla seduta l'Assessore esterno, **arch. Marco Milanese**.

La sig.ra **Marina Beata GETTO** nella sua qualità di **Presidente del Consiglio**, assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

**OGGETTO : TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE TARIFFE E DEFINIZIONI  
SCADENZE ANNO 2023**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

- Vista la proposta di deliberazione di pari oggetto, presentata dalla Giunta Comunale, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- Visti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ed il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario di cui all'art. 49 e 147-bis del D.L.vo 18.8.2000, n. 267 e s.m.i."
- Il Presidente del Consiglio, sig.ra Marina Beata Getto, passa la parola all'Assessore all'Ambiente e Gestione Rifiuti, sig.ra Patrizia Del Negro, la quale illustra la presente proposta;
- Dopo breve discussione interviene il Capogruppo di Minoranza del Gruppo "Fare in Comune" Chiara Bartolini, la quale esprime la seguente dichiarazione di voto "I Consiglieri del Gruppo "Fare in Comune" esprimono voto contrario all'approvazione delle tariffe proposte perché riteniamo che sarebbe stato opportuno, anche in quest'anno di ripresa, una piccola riduzione (5%) per le attività economiche non domestiche, come prevista nelle categorie individuate nell'anno 2022";
- Ritenuto di procedere all'approvazione della proposta di che trattasi;
- Con votazione, resa in forma palese:

Presenti: 12                      Astenuti: 2 (I Consiglieri di Minoranza Andrea Serafino Occleppo e Simone Ettore Tagliaro)

Votanti: 10

Voti favorevoli: 8              Voti contrari: 2 (I Consiglieri di Minoranza Chiara Bartolini e Bessolo Valentina)

**DELIBERA**

1) Di approvare l'allegata proposta di deliberazione ad oggetto: "**TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE TARIFFE E DEFINIZIONI SCADENZE ANNO 2023**" munita dei prescritti pareri ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del Decreto Legislativo 267/2000 e s.m.i..

Successivamente, il Consiglio Comunale, con separata votazione resa in forma palese:

Presenti: 12                      Astenuti: 2 (I Consiglieri di Minoranza Chiara Bartolini e Bessolo Valentina)

Votanti: 10

Voti favorevoli: 10      Voti contrari: /

delibera di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000 (T.U.E.L.) e s.m.i.

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE TARIFFE E DEFINIZIONI SCADENZE ANNO 2023**

**ASSESSORE/UFFICIO PROPONENTE: LA GIUNTA COMUNALE**

### **VISTI:**

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

**VISTO** altresì il Decreto Legge n. 228/2021 (cd. D.L. "Milleproroghe"), convertito con modificazioni dalla Legge n. 15 del 25 febbraio 2022, all'art. 3, comma 5-quinquies stabilisce che "a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della Tari e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello della per la deliberazione del Bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile;

**VISTO** l'art. 1, comma 775 della Legge di Bilancio n. 197 del 29.12.2022 che differisce il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2023/2025 da parte degli Enti locali al 30 aprile 2023;

**RICHIAMATO** l'art. 1 comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio di "chi inquina paga";

**VISTE** le deliberazioni/determinazioni assunte da ARERA ed in particolare:

- Deliberazione n. 443/2019, recante "*definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021*" e successive modificazioni ed integrazioni e in particolare, l'allegato "A" di detta delibera, che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti 2018-2021;
- Deliberazione n. 444/2019, recante "*disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati*";
- Deliberazione n. 363/2021/R/rif contenente "Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025" che ha definito i nuovi criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2022-2025;

- Deliberazione n. 459/2021 concernente “Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d’uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);
- Determinazione n. 2/2021: “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione n. 363/2021/r/rif (MTR-2) per il periodo regolatorio 2022-2025”;
- Determinazione n.15/2022: “Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani” con cui è stato approvato il testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF);

**DATO ATTO** che con deliberazione del Consiglio Comunale n.32 del 25.7.2014 è stata istituita nel Comune di Pavone Canavese la Tassa sui Rifiuti – TARI – con decorrenza dal 01.01.2014 e con Deliberazione n. 32 del 25.07.2014 e s.m.i è stato adottato il relativo Regolamento;

**CONSIDERATO** che l’articolo 1 della L. n. 147/2013 stabilisce che, ai sensi:

- del comma 651 il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri dettati dal D.P.R. n. 158/1999 definiti, ogni anno, sulla base del Piano finanziario degli interventi che ne determina i costi operativi di gestione (CG), i costi comuni (CC) ed i costi d’uso del capitale (CK) oltre alla suddivisione dei costi fra fissi e variabili;
- del comma 654 deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;
- del comma 683 il Consiglio Comunale approvi, entro il termine fissato per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale;

**DATO ATTO** che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 28.04.2022 si è preso atto del PEF Pluriennale 2022-2025;

**DATO ATTO** che la TARI, ai sensi del comma 642, è dovuta da chiunque possieda o detenga locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e che le tariffe sono commisurate ad anno solare coincidente con un’autonoma obbligazione tributaria e che il Comune nella commisurazione delle tariffe tiene conto dei criteri determinati con l’apposito regolamento comunale di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

**APPURATO** che la gestione finanziaria della Tari, con conseguente attribuzione di tutte le attività inerenti all’applicazione, all’accertamento e alla riscossione del tributo medesimo, competono al Comune, ai sensi della normativa vigente e del Regolamento comunale per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI);

**VERIFICATO** che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario “chi inquina paga”, sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, poi evolutosi nel principio “*pay as you through*” e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

**EVIDENZIATO** che, per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la norma in vigore propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, dell’articolo 1, della citata Legge n. 147/2013;

**RILEVATO** che il Comune di Pavone Canavese ai sensi dell'art. 4 comma 3 del Regolamento Tari ha adottato il criterio previsto dal comma 651 art. 1 della L. 147/2013, tenendo conto dei criteri stabiliti con il regolamento di cui al D.P.R. 27.04.1999, n. 158;

**VERIFICATO** che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI sono stati riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.) pluriennale 2022-2025, come previsto dal metodo MTR-2 secondo il tool proposto da ARERA elaborato dall'Ente territorialmente competente individuato nel Consorzio Canavesano Ambiente;

**ATTESO** che il metodo MTR-2 non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe cosicché, per tale aspetto, resta applicabile il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR), ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

**RILEVATO** che, sulla base dei criteri previsti dal decreto suddetto, restano applicabili le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi con possibilità di applicare i parametri indicati dal medesimo D.P.R. n. 158/1999;

**CONSIDERATO** che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: *utenze domestiche ed utenze non domestiche*;

**TENUTO CONTO** che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise, per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in 21 (ventuno) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;

**RILEVATO**, pertanto, che le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, avvalendosi della possibilità di applicare le semplificazioni sopra ricordate;

**ATTESO** che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

**DATO ATTO** che la superficie assoggettabile al tributo "è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati";

**RITENUTO**, dunque, che anche con il MTR-2 i parametri per la determinazione della tariffa TARI rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media, salvo sia possibile individuare il rifiuto conferito dalle diverse utenze, secondo la modalità puntuale;

**CONSIDERATE** le disposizioni normative intervenute in ambito ambientale, ai sensi del D.Lgs. n. 116/2020, che ha riformato il codice ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006;

**VISTO** il comma 655 dell'art. 1 della L. 147/2013 che mantiene ferma la disciplina del Tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle Istituzioni scolastiche, di cui all'art. 33 bis del D.L. 248/2007, convertito con modificazioni dalla Legge n. 31/2008 il cui costo è sottratto dall'onere che deve essere coperto con la TARI;

**VISTO** il comma 666 dell'Art. 1 della L. 147/2013 che fa salva l'applicazione del Tributo TEFA per l'esercizio delle funzioni di tutela protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'Art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992, come modificato dall'Art. 38-bis del D.L. n. 124/2019, convertito in Legge n. 157/2019, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 01.01.2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal Comune, salvo diversa deliberazione da parte della Città Metropolitana di Torino, la quale, per l'anno in corso, l'ha confermata nella misura del cinque per cento;

**CONSIDERATO** che il Decreto Ministero dell'Economie e delle Finanze 21.10.2020 ha introdotto il versamento della Tari e del Tefa attraverso la piattaforma PagoPA;

**VISTO** l'articolo 20, comma 3, del vigente Regolamento per l'applicazione della Tassa comunale sui Rifiuti (TARI) prevede: " Il numero delle rate e le scadenze sono determinate annualmente con apposita deliberazione del Consiglio Comunale anche contestualmente alla determinazione delle tariffe. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione.";

**VISTO** l'articolo 15-bis, comma 15-ter, del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito nella Legge 28 giugno 2019, n. 58, ha disposto che, a decorrere dall'anno di imposta 2020 " (...) i versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1 dicembre di ciascun anno, devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1 dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. (...)";

**RITENUTO** di fissare le scadenze di versamento, al fine di rispettare il nuovo dettato normativo sopra citato, garantendo stabilità nei flussi di cassa della TARI, pur ampliando la distanza temporale tra le rate, così come di seguito indicato:

- Numero rate: l'importo viene riscosso in numero tre rate, di cui due in acconto ed una a saldo.
- Importo rate:
  - **Primo acconto**, scadenza **1 giugno 2023**, per un importo pari al 35% di quanto dovuto applicando alle superfici dichiarate le tariffe vigenti al 31.12.2022 ai fini Tari;
  - **Secondo acconto**, scadenza **1 agosto 2023**, per un importo pari al 35% di quanto dovuto applicando alle superfici dichiarate le tariffe vigenti al 31.12.2022 ai fini Tari;
  - **Terza rata a saldo**, fissata in un'unica soluzione, il **2 dicembre 2023**, per un importo pari al saldo di quanto dovuto applicando alle superfici dichiarate le tariffe definite per l'Anno 2023 e scomputando gli acconti;

Le due rate d'acconto possono essere versate contestualmente entro il 1 giugno 2023;

**DATO ATTO** che le tariffe della Tari debbano essere approvate dal Consiglio Comunale in conformità al Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso, in modo da garantire la copertura totale dei costi del servizio, distinti fra costi fissi e variabili;

**CONSIDERATO** che:

- Per l'anno 2023 il costo complessivo del servizio previsto dal PEF redatto e approvato dal CCA, pari ad € 673.614,00 e derivante dall'applicazione del nuovo MTR fissato da

ARERA, viene suddiviso secondo le voci che in base al DPR 158/99 compongono la parte fissa e la parte variabile della tariffa;

- I costi del servizio da coprire attraverso la parte fissa della tariffa sono pari ad € 280.384,00 pari al 41,624% del totale di costi;
- I costi del servizio da coprire attraverso la parte variabile della tariffa sono pari ad € 393.230,00 pari al 58,376% del totale dei costi;
- Dovendo procedere al riparto dei costi complessivi tra utenze domestiche e non domestiche e dovendo operare una scelta secondo criteri razionali, come previsto dal DPR 158/99 Art. 4 c. 2, sono state confermate le percentuali nelle misure del 70% per quanto riguarda le utenze domestiche e del 30% per quanto riguarda le utenze non domestiche;

**VISTI** i prospetti dei coefficienti distinti per le singole tipologie di utenze domestiche e non domestiche e ritenuto di approvarli, allegandoli alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale (allegato A-B);

**VISTI** i prospetti delle tariffe distinte per le singole tipologie di utenze domestiche e non domestiche e ritenuto di approvarli, allegandoli alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (allegato 1-2);

**VISTO** il servizio di raccolta domiciliare di sfalci e ramaglie avviato dal Comune di Pavone Canavese dall'anno 2006 il cui costo è condiviso con gli utenti utilizzatori nella misura seguente:

- € 30,00 annui fino a due bidoni;
- € 50,00 annui fino a tre bidoni;
- € 70,00 annui fino a quattro bidoni

e che si intende mantenere come disciplinato dall'Art. 13 – servizio di raccolta domiciliare sfalci - del Regolamento per l'applicazione della TARI;

**VISTE** le agevolazioni di cui all'art. 18 del Regolamento Comunale Tari “agevolazioni per particolari situazioni di disagio economico e sociale” che saranno riconosciute alle utenze domestiche e troveranno copertura con apposito stanziamento a carico del Bilancio Comunale per euro 8.000,00;

**RITENUTO** opportuno procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2023, nel rispetto della procedura dettata dal nuovo metodo MTR-2 di ARERA e in applicazione dell'art. 1, comma 641/668 della Legge 147/2013;

**CONSIDERATO** peraltro che, ai sensi dell'Art. 1, comma 444 L. 24 dicembre 2012 n. 228, le tariffe individuate nel presente provvedimento potranno essere rideterminate nel caso in cui si rendesse necessario ripristinare gli equilibri di bilancio;

**VISTO** altresì l'art. 13, comma 15, del citato D.L. 06/12/2011 n. 201, così modificato dall'art. 15 bis del D.L. 30.04.2019 n. 34, ove si prevede che, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'[articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360](#), entro il termine perentorio del 14 ottobre;

**RILEVATO** che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

**ACQUISITO** sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile del servizio Finanziario;

**VISTO** il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

**VISTO** lo Statuto comunale;

### **PROPONE**

1. di dare atto che la presente narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di stabilire i seguenti parametri di riferimento per determinare le tariffe della TARI da applicarsi alle singole utenze domestiche e non domestiche per l'anno 2023:
  - a) suddivisione dei costi fra utenze domestiche e utenze non domestiche: 70% utenze domestiche; 30% utenze non domestiche;
  - b) utilizzo dei coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd per il calcolo della parte fissa e variabile della tariffa per le utenze domestiche e non domestiche di cui all'allegato 1 del DPR 158/1999, come riportati nei prospetti allegati A e B che si uniscono alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;
3. di determinare, sulla scorta dei parametri sopra riportati, del regolamento comunale e del PEF Anno 2023 citato al precedente punto 2., le tariffe della TARI da applicarsi alle singole utenze domestiche e non domestiche per l'anno 2023, in applicazione delle formule contenute nel metodo normalizzato di cui al DPR 158/1999, sulla base dei conteggi evidenziati negli allegati 1 e 2, che si uniscono alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
4. di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, così come risultante dal PEF Anno 2023 sopra citato;
5. Di definire, per le motivazioni indicate in narrativa che integralmente si richiamano, le scadenze nei versamenti della TARI, tassa sui rifiuti, per l'anno 2023 nelle misure di seguito indicate:
  - Numero rate: l'importo viene riscosso in numero tre rate, di cui due in acconto ed una a saldo.
  - Importo rate:
    - Primo acconto, scadenza **1 giugno 2023**, per un importo pari al 35% di quanto dovuto applicando alle superfici dichiarate le tariffe vigenti al 31.12.2022 ai fini Tari;
    - Secondo acconto, scadenza **1 agosto 2023**, per un importo pari al 35% di quanto dovuto applicando alle superfici dichiarate le tariffe vigenti al 31.12.2022 ai fini Tari;
    - Terza rata a saldo, fissata in un'unica soluzione, il **2 dicembre 2023**, per un importo pari al saldo di quanto dovuto applicando alle superfici dichiarate le tariffe definite per l'Anno 2023 e scomputando gli acconti;

Le due rate d'acconto possono essere versate contestualmente entro il 1 giugno 2023;
6. di dare atto che sugli avvisi di pagamento emessi in acconto verranno applicate le tariffe definite per l'anno 2022;
7. di confermare il corrispettivo applicato per il servizio di raccolta domiciliare di sfalci e ramaglie per l'anno 2023 nella misura seguente:

€ 30,00 annui fino a due bidoni;  
€ 50,00 annui fino a tre bidoni;  
€ 70,00 annui fino a quattro bidoni;

8. di dare atto che le agevolazioni di cui all'art. 18 del Regolamento Comunale Tari "agevolazioni per particolari situazioni di disagio economico e sociale" riconosciute alle utenze domestiche troveranno copertura con appositi stanziamenti a carico del Bilancio Comunale per euro 8.000,00;
9. di dare atto che l'elenco definitivo dei contribuenti Tari Anno 2023 sarà emesso a conguaglio sulla base delle tariffe deliberate con la presente deliberazione;
10. di dare atto che sull'importo del tributo comunale sui rifiuti si applica il Tributo TEFA per l'esercizio delle funzioni ambientali nella misura determinata dalla Città Metropolitana di Torino fissato per l'Anno 2023 al 5%;
11. di stabilire che, ai fini della riscossione del tributo, ai contribuenti verrà trasmesso da parte del Comune, apposito e motivato avviso di pagamento, come previsto dalla deliberazione di ARERA n. 444/2019, contenente l'indicazione degli importi dovuti, analiticamente distinti tra tassa sui rifiuti e tributo Tefa e modello di pagamento precompilato;
12. di trasmettere telematicamente, a norma dell'Art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011 convertito in Legge n. 214/2011 e s.m.e.i., la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente;
13. di pubblicare le tariffe adottate sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;
14. di dichiarare, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'Art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i

\*\*\*\*\*

Ai sensi e per gli effetti degli art.49, comma 1, e 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. vengono espressi i seguenti PARERI:

- PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

f.to Il Responsabile del Servizio  
Marilena Ponte

- PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

f.to Il Responsabile del Servizio  
Marilena Ponte

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente  
F.to Sig.ra Marina BEATA GETTO

Il Segretario Comunale  
F.to Dr.ssa Anna Rita D'ANSELMO

---

### **RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 12/05/2023

Ai sensi dell'art.124 del D.lgs 267/2000.

Pavone Canavese, li 12/05/2023

Il Responsabile della Pubblicazione  
F.to Maura Raise

---

### **DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'**

**Diventa esecutiva in data** \_\_\_\_\_

Per la scadenza del termine di 10 gg. dalla pubblicazione (art.134, comma 3, del D.Lgs 267/2000)

Il Responsabile della Segreteria  
Maura RAISE

---

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Pavone Canavese, li 12/05/2023

Il Responsabile della Segreteria  
Maura RAISE